



S.U.A. SALUGGIA E FONTANETTO PO
Comuni Associati

Comune di Saluggia e Comune di Fontanetto Po
Sede: Piazza Municipio, 15-16-17 - 13040 - SALUGGIA (VC)
pec: suacomunisaluggiafontanetto@pec.it
Tel. 0161.48.01.12 + interno 5 - Fax 0161.48.02.02

Prot. 4870/2023

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

Oggetto	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO MISTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA “CASA DI RIPOSO PALAZZO CALIGARIS” (PRESIDIO RESIDENZIALE SOCIO – ASSISTENZIALE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI) E APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – COMUNE DI FONTANETTO PO
CIG	9727600D74
Importo di gara	€ 4.665.100,00
Scelta del contraente	Procedura Aperta
Struttura proponente	Comune di Fontanetto Po - Area Organizzazione Generale dell' Amministrazione
Modalità	TELEMATICA


IL RUP DELLA SUA TRA I COMUNI DI SALUGGIA E FONTANETTO PO

L'anno 2023 il giorno 25 del mese di **Maggio**, la sottoscritta Laura Di Caro, RUP della procedura in oggetto,

VISTO che con verbale n. prot. 4438 del 11.05.2023 il Seggio di gara costituito dalla sottoscritta Laura Di Caro, assistita dal Segretario Comunale del Comune di Fontanetto Po, Dott.ssa Maria Luisa Di Maria, e dall’Arch. Letizia Bisi, Responsabile Tecnico del Comune di Ticineto, in qualità di testimoni, ha proceduto in seduta pubblica all’apertura delle buste amministrative telematiche pervenute in piattaforma Traspare entro il termine di scadenza delle offerte;

VISTO che, come risulta dal medesimo verbale, sono state ammesse alle successive fasi della procedura Aldia Cooperativa Sociale Società Cooperativa e Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s. ed il RUP, con note prot. n. 4440 e prot. 4439 dell’ 11.05.2023, ha attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83 comma 9 D.lgs 50/2016, rispettivamente, nei confronti di San Giuseppe Lavoratore Cooperativa sociale r.l e di Punto Service Cooperativa Sociale a r.l., inoltrate mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, con invito ad integrare dichiarazioni e documentazione della busta amministrativa nei termini di seguito sintetizzati e nell’arco temporale dalle ore 18:21 del giorno 11.05.2023 alle ore 12:00 del giorno 18.05.2023, mediante l’apposta funzionalità di Traspare,

DATO ATTO che entro il termine perentorio sopra indicato entrambi i concorrenti hanno inviato documentazione integrativa mediante l’apposta funzionalità di Traspare,





**VISTO, IN PARTICOLARE,
quanto a San Giuseppe Lavoratore Cooperativa sociale r.l:**

(i) requisiti di ordine generale:

- il disciplinare (par. 16.2) chiedeva di compilare DGUE di cui al DM MIT 18.7.2016;
- il Concorrente ha allegato DGUE Europeo;
- in soccorso è stato chiesto di rendere le dichiarazioni mancanti mediante compilazione di DGUE di cui al DM MIT, parte III, lett. D, o altra modalità;
- il Concorrente ha inoltrato DGUE - modello MIT e dichiarazioni integrative (all.4) debitamente compilati;

(ii) requisiti di cui ai par 8.3.1., sub e.1) e 8.3.2., sub. e.3):

- il Concorrente ha reso in gara dichiarazione di avvenuto svolgimento, nel quinquennio rilevante, di servizi per importo complessivo, rispettivamente, almeno pari a € 2.000.000,00 (par. 8.3.1., sub. e.1) e € 70.000,00 (par. 8.3.2, sub. e.3) come richiesto dal disciplinare. Ad esplicazione ha riportato tabelle recanti importi complessivi superiori (€ 5.673.608,33 ed € 109.388,10), maturati in periodo più esteso rispetto a quello rilevante (2014-2022);
- in soccorso è stato chiesto di precisare, per entrambi i servizi, gli importi di fatturato complessivamente riferibili al solo quinquennio rilevante;
- con nuovo all. 4, il Concorrente ha ribadito le dichiarazioni sostitutive di possesso del requisito minimo, nel periodo rilevante, per entrambi i requisiti, correggendo il quinquennio di riferimento nella sola tabella relativa al requisito par. 8.3.1, sub. e.1) (2018-2022);

(iii) cauzione provvisoria

- il par. 11 del disciplinare chiedeva di presentare garanzia provvisoria ex art. 93 del Codice a garanzia di serietà delle offerte ed in ragione della rilevanza, non solo economica, dei servizi in affidamento;
- in gara il Concorrente (documento "dichiarazione a corredo") ha dichiarato che la "garanzia provvisoria di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice è in fase di emissione";
- in soccorso è stato chiesto di chiarire e documentare l'eventuale sussistenza dei presupposti per sanare la carenza, nei termini consentiti dal disciplinare;
- il Concorrente ha prodotto polizza fideiussoria n. 28020057355 di Tokio Marine Europe S.A. (iscritta all'elenco IVASS), di importo corretto, conforme allo schema tipo 1.1. di cui al previgente DM 19.1.2018, n. 31, recante impegno all'emissione di garanzia definitiva, efficace dal 10.5.2023, ma emessa il **18.5.2023**;

quanto a Punto Service Cooperativa Sociale a r.l.


(i) requisiti di ordine generale

- in DGUE e All. 4 il Concorrente ha: -dichiarato il possesso dei requisiti dichiarando, altresì, in relazione a soggetto tenuto ex art. 80/3 del Codice, sentenza ex 444 cpp emessa il 29/09/2021 per reato ostatico ex art. 80/1, ritenuta "non rilevante ai fini amministrativi" per effetto dell'art. 80/10 bis; - di non essere iscritta in White Liste in quanto tale iscrizione non è prevista per "l'attività di assistenza residenziale per anziani e disabili (gestione di residenze per anziani e disabili in strutture autorizzate, nonché servizi socio assistenziali ed educativi svolti presso strutture non proprie e servizi soci assistenziali ed educativi svolti a domicilio), - allegato a comprova parere della Prefettura di Vercelli 2017;
- in soccorso sono stati chiesti chiarimenti documentati in ordine alle sopra indicate circostanze. In particolare, quanto alla White Liste, è stato chiesto di precisare il possesso di iscrizione o la presentazione di domanda di iscrizione, e relativa data, per l'attività di ristorazione;
- il Concorrente ha prodotto: - nota recante chiarimenti in cui ha ribadito, nella sostanza, quanto dichiarato in gara; -alcuni documenti ritenuti rilevanti, anche quali misure di self cleaning (non la sentenza ex art. 444 cpp), - documento da cui si evince che la domanda di iscrizione alla White Liste per la ristorazione è stata presentata il 17.5.2023, dopo il termine per la presentazione delle offerte (10.5.2023);

VALUTATO:

per Cooperativa San Giuseppe:

- profilo (i): che la documentazione ripresentata (DGUE e all. 4) è completa e non emergono elementi ostatici alla partecipazione;
- profilo (ii): che le dichiarazioni sostitutive di possesso del requisito minimo nel periodo rilevante, rese per entrambi i requisiti par 8.3.1., sub e.1) e 8.3.2., sub. e.3), sono di per sé sufficienti all'ammissione;
- profilo (iii): che quanto già dichiarato in gara trova piena conferma nel documento prodotto. La polizza non era "già costituita" prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte (10.5.2023). Si ricade, pertanto, in ipotesi di *manca assoluta* del documento prescritto e ritenuto essenziale, non rilevando, ai fini di interesse, l'indicazione di *efficacia* della garanzia, decorrente da momento anteriore (10.5.2023) alla sua costituzione (18.5.2023). Con riguardo alla garanzia provvisoria ex art. 93/1 del Codice, vale dunque quanto prescritto dal disciplinare, par. 11 (*è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta*) ed anche par. 15 (*la mancata*





presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es garanzia provvisoria e impegno del fideiussore), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta), in conformità a orientamento che, in fattispecie quale quella in esame (radicale mancanza del documento alla scadenza del termine di presentazione delle offerte), non consente la regolarizzazione, imponendo l'esclusione anche in ossequio al principio di *par condicio* (ANAC delibera 23.4.2021, n. 151; Tar Sicilia, Palermo, 20.4.2023, n. 1307/2023, Tar Lazio III, ordinanza 2524/2022, Tar Puglia Lecce 6.4.2023, n. 563; CdS, V, 23.3.2021, n. 2483; Consiglio di Stato, V, 4 dicembre 2019, n.8296);

per Cooperativa Punto Service e quanto alla WHITE LIST:

-oggetto di affidamento è un contratto misto: concessione della gestione globale della Casa di Riposo (incluso servizio di ristorazione) e appalto di ristorazione scolastica;

-il disciplinare, al par. 7, tratta dei requisiti generali, precisando al par. 7.4. che per le attività di cui all'art. 1/53 L. 190/2012 è richiesta l'iscrizione alla White List e che l'obbligo di iscrizione è richiesto per lo svolgimento, **anche in via secondaria/accessoria o strumentale**, delle seguenti attività comprese nell'affidamento (cfr Consiglio di Stato, III, 10935/2022): **ristorazione**;

-in coerenza l'all. 4 (modulo dichiarazioni sostitutive) ha chiesto di dichiarare l'iscrizione nella WL oppure di aver presentato domanda di iscrizione;

-il ritardo di Punto Service nella presentazione della domanda di iscrizione alla WL per la ristorazione (17.5.2023), integra carenza di requisito generale di partecipazione, non derogabile dalla Stazione Appaltante, che comporta l'esclusione ai sensi del par. 15 del disciplinare (*L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara*); ciò tra l'altro anche in considerazione del principio di *par condicio* e di autoreponsabilità dei concorrenti. Si richiamano, con specifico riferimento alla carenza di iscrizione (o domanda) in WL: Tar Liguria 8.5.2023, n. 490; Tar Roma, II Ter, 28.2.2023, n. 3385; CdS, III, 10935/2022, id 2019/2011 e 2019/1182; Tar Cagliari, II, 20.4.2022, n. 259; Tar Piemonte, I, 4.1.2019, n. 19; ANAC, parere_prec. 17.1.2023, n. 25; comunicato Presidente Anac 17.1.2023.

Tale carenza è dirimente e restano, allo stato, assorbite le altre questioni in particolare relative agli effetti della condanna ex art. 444 cpp subito da soggetto tenuto al possesso dei requisiti ex art. 80, dlgs 50/2016 ed anche alla incompletezza del riscontro reso dal concorrente al soccorso istruttorio.


Per tutto quanto sopra indicato,

ESCLUDE

La Cooperativa San Giuseppe Lavoratore cooperativa sociale r.l., in quanto il concorrente non ha corredato l'offerta con la garanzia provvisoria, rilasciata entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del giorno 10/05/2023, in palese violazione dell'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 11 del disciplinare di gara. L'esclusione, a seguito di soccorso istruttorio, è avvenuta ai sensi di quanto previsto dal sopra menzionato art. 11 del disciplinare di gara, ove si legge: "È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta"

ESCLUDE

La Cooperativa Punto Service Cooperativa Sociale a r.l., in quanto il concorrente non è iscritto né ha presentato domanda di iscrizione, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte, negli elenchi istituiti presso la competente Prefettura (art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, d.P.C.M. del 18 aprile 2013) (cd. white list) per l'attività di ristorazione, non dimostrando pertanto il possesso, alla data di presentazione dell'offerta, del requisito generale di partecipazione richiesto al punto 7.4 del disciplinare di gara. L'esclusione, a seguito di soccorso istruttorio, è avvenuta ai sensi di quanto previsto dal par. 15 del disciplinare di gara, che prevede: "L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo



dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara”;

DISPONE

La pubblicazione presente provvedimento sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e la sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 76 c. 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

Di dare atto che avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Piemonte ai sensi del d.lgs 104/2010 e, in particolare, degli artt. 119 e 120.

Saluggia, 25 maggio 2023



Il RUP della SUA
- Laura Di Caro

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Laura Di Caro".

